



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Ufficio Approvvigionamenti – III Sezione

Viale XXI Aprile, n. 51 - 00162 ROMA

Tel. 0644223926 – fax 0644223999

PEC: RM0010670p@pec.gdf.it

OGGETTO: Procedura ristretta, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 61, 94 e 95 – comma 2 - del D. Lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione, in lotto unico, di vedette velocissime multiruolo. CIG: 6695942224; CUP: G59D16000070001.

In relazione alla gara in oggetto, un operatore economico ha avanzato le seguenti richieste di chiarimento in riferimento alle condizioni di partecipazione previste al paragrafo III.2.2) del bando di gara:

1) Fatturato, riferito agli ultimi tre esercizi

Fatturato pari alla sommatoria delle voci "ricavi delle vendite e delle prestazioni", "altri ricavi e proventi" degli ultimi tre esercizi che deve essere pari o superiore ad euro 15.000.000,00.

2) Essendo in corso la fusione per incorporazione, con effetto fiscale dal 01.09.2015, della società xxxxxxxxx (società incorporanda) nella società xxxxxxxx (società incorporante), è corretta la sommatoria dei fatturati di entrambe le società, anche se il progetto di fusione si perfezionerà entro il 10.08.2016.

RISPOSTE

1) Al punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria del bando di gara è specificato che, pena l'esclusione dalla gara, il candidato dovrà avere un fatturato minimo annuo pari o superiore ad € 5.000.000,00, realizzato negli ultimi tre esercizi, per cui il fatturato minimo annuo richiesto si riferisce ad ogni singola annualità indipendentemente dalle voci che concorrono alla sua formazione.

2) L'art. 2504-bis del Codice Civile prevede che la fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504, ma per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.

Il menzionato art. 2501-ter dispone che dal progetto di fusione devono in ogni caso risultare (tra l'altro):

“... omissis...”

5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili [c.c. 2350];

6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;

...omissis...”

La retrodatazione degli effetti di cui al n. 5) comporta l'aggregazione degli utili o delle perdite delle Società partecipanti alla fusione.

La retroattività contabile consente di imputare al bilancio dell'incorporante gli effetti patrimoniali e reddituali delle operazioni di gestione poste in essere dagli amministratori dell'incorporata nel periodo intercorrente fra la data alla quale viene fatta risalire la retroattività e la data in cui si produce l'effetto reale della fusione.

Occorre, inoltre, tener conto del fatto che:

- a tal fine, deve essere pattuita nel progetto di fusione non solo la retroattività fiscale, ma anche quella contabile (diversamente, gli effetti contabili si produrranno alla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel registro delle imprese);
- tale circostanza dovrà essere adeguatamente comprovata, producendo in sede di domanda di partecipazione il predetto progetto di fusione.